

Copia frammentaria delle prime «Regole»
Inc.: «Scopo di questa congregazione...»
s.d.
ms con annotaz. di D.A.Amadei

2 f.

21/28 cm.

N. 1 (1)

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE
D472 01 02

Copia [frammen
 tarva] del primitivo
 tiro [o di un pr
 mitivo] abbozzo
 delle Regole della
 Compagnione di
 S. Francesco di Sales

contiene 7 capi
 [il 7° è incompleto]
 senza correzioni
 del N° 2.

(1)

18.VII

Si confrontino con
quelli del N.º 2

- il 1.º Scopo di questa Congre-
gazione col 3.º
 il 2.º Forma della Congre-
gazione col 4.º
 il 3.º Del voto di abbe-
renza col 5.º
 il 4.º Del voto di proprietà
col 6.º
 il 5.º Del voto di castità col 7.º
 il 6.º Governo interno della
Congregazione col 8.º
 il 7.º degli altri Superio-
ri (incompleto) col 9.º

1. Lo scopo di questa Congregazione si è di riunire insieme i suoi membri ecclesiastici, diaconi ed anche laici a fine di perfezionare se medesimi, imitando le virtù del nostro divin Salvatore, specialmente nella carità verso i giovani poveri.

2. Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare, così i congregati cominceranno a perfezionare se stessi colla pratica delle interne ed esterne virtù, coll'acquisto della scienza, di poi stado: - provanno a beneficio del prossimo.

3. Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella santa cattolica religione particolarmente nei giorni festivi, come bonas, pratica in questa città di Torino nell'oratorio di S. Francesco di Sales, di S. Luigi e in quello del santo Angelo Custode.

4. Se ne incontrano poi ^{alcuni poveri} quelli che sono talmente abbandonati che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati; onde per quanto sarà possibile si apriranno case di ricovero, ove coi mezzi che la Divina provvidenza porrà fra le mani ^{o per} loro somministrando alloggio, vitto e vestito. Mentre poi veranno istruiti nelle verità della fede, saranno egualmente avviati a qualche arte o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa all'oratorio di S. Francesco di Sales in questa città.

5. Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa ora gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo specialmente nei paesi di campagna, perciò i congregati si dovranno occupare di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri ^{usando} adattati a questi mezzi che suggerirà la carità, affinché e colla voce, e colla scrittura si ponga un argine all'empietà e all'orgoglio che intanto guisa tenta d'insinuarsi fra i rozzi ed ignoranti; ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche rivista di esercizi spirituali e colla pubblicazione delle letture cattoliche.

6. ^{Forma della Congregazione} di questa Secreta. Tutti i congregati tengono vita comune. Stretti solamente dalla ^{o di} fraternità carità e carità semplici che li stringono a formare un cuor solo ed un'anima sola per amare e servire Dio.

2. Ognuno nell'entrare in congregazione ^{perdendo} non perde il diritto civile anche dopo fatti i voti, perciò conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere ed di ricevere ed ereditare: - gati e donazioni, ma per tutto il tempo che rimane in congregazione potrà amministrarsi i suoi beni se non quel modo e nei termini stabiliti dal Superiore Maggiore.

3. Il frutto di tali beni per tutto il tempo che rimarrà in congregazione deve adersi o a favore della congregazione ^{o di propri parenti} o di qualche altro ^{o di altri poveri} per opera di qualche parente ^{o di altri poveri} o di altri poveri di ogni condizione ^{o di altri poveri} di ogni condizione.

4. I chierici e sacerdoti anche dopo fatti i voti intengono i loro patrimoni o benefici semplici; ma non li amministrano né possono goderli in particolare. [non possono però domandare conto al Superiore, qualora usassero di congregazione.]

5. L'amministrazione dei patrimoni, e di benefici, e di quanto è portato in congregazione [che è posseduto da qualche individuo] appartiene al Superiore generale, il quale o per se o per altri li amministrerà, e riceverà i frutti annui finché l'individuo sarà in congregazione.

- 5.° chiunque si vada a casa di conoscenti ed amici senza expressa licenza del superiore, il quale ^{se può} gli visiterà sempre un compagno.
- 6.° Megli efficaci per custodia questa virilità sono la pratica esatta dei consigli del confessori, mortificazione e modestia di tutti i sensi del corpo; frequenti visite a Gesù sacramentato, frequente giaculatorie a Gesù S. ^{essa} S. ^{di} ^{avanzato} di Salvi, e a S. Luigi Gonzaga; che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della congregazione.

- 1.° La ~~congregazione~~ congregazione sarà governata da un capitolo composto di un Rettore, Prefetto Esagono, Direttore spirituales e catechista, e due consiglieri.
- 2.° Il Rettore sarà a vita; a lui appartiene il proporre l'ammittazione de postulanti e non proporre; assegnar a ciascuno le incumbenze sia riguardante allo spirituales, sia riguardante al temporale.
- 3.° Il Rettore si nominerà un vicario fra gli individui della congregazione, e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillata, tenendo tutto in segreto e sotto chiave. Sul pièghe sarà scritto: Rettore provvisorio.
- 4.° Il vicario farà le voci del Rettore, d'alla morte di esso finché sia definitivamente eletto il successore.
- 5.° Affinchè uno possa essere eletto Rettore deve avere almeno sei anni in congregazione, aver compiuto trent'anni di sua età; abbia tenuto esemplare condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora concorressero tutti le altre ^{due} in questo momento il Rettore ordinario può dimissionare l'ufficio fino a 26 anni.
- 6.° Il Rettore non sarà definitivamente eletto finché non sia approvato dal superiore salesiano del luogo ove trovansi la casa maestra.
- 7.° L'elezione del successore al Rettore defunto si farà così: otto giorni dopo la morte del Rettore si raduneranno il Prefetto, vicario, direttore spirituales, e ^{due} consiglieri, il vicario. Se il tempo ed il luogo lo permettono saranno pure invitate i direttori delle case particolari. Scrittò il Populus in suffragio del Rettore defunto, invocato l'assistenza dello Spirito Santo coll'invocazione *Veni Creator Spiritus*, si daranno i voti. Colui il quale riporterà due terzi di voti sarà il nuovo Rettore.

Degli altri superiori.

- 1.° Gli uffici proprii degli altri superiori della casa saranno dal Rettore ripartiti secondo il piano di regolamento per giovani ricoverati.
- 2.° Il direttore spirituales però avrà cura dei novizi, e si darà la massima sollecitudine per far loro impregnare e praticare lo spirito di carità e di zelo che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita al bene de' giovani abbandonati.
- 3.° È pure ufficio del direttore ^{avere} ^{fare} ^{ripetutamente} il R. ^{avviso} ^{praticare} ^{osservare} ^{le} ^{regole} ^{della} ^{compagnia}. La qual cosa farà servando il dovuto rispetto al superiore. ^{7.}